

CITTA' DI TAVIANO

Provincia di Lecce

Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP



C.A.P. 73057
Tel. 0833.916204
Fax 0833.914365
e-mail: infosuap@comune.taviano.le.it
suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

C.F. 00414500751
P.IVA 00414500751

Prot. n. 6323

Taviano, 24 maggio 2019

Gial Plast s.r.l.
Via Lagrange, Zona Industriale
73057 Taviano (LE)

Oggetto: atto unico n. 18 del 16 giugno 2009. Autorizzazione messa in esercizio di un centro di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008. **Modifiche e Integrazioni.**

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

- con atto unico n. 18 del 16 giugno 2009, la società Gial Plast s.r.l. con sede legale in Taviano alla via Lagrange (Zona Industriale) Codice Fiscale e Partita IVA 02431340757, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, alla messa in esercizio di un centro di raccolta di rifiuti urbani presso i locali ubicati nella zona industriale di Taviano (lotti n. 83 e 84);
- con tale atto, all'art. 2, veniva stabilita la durata dell'autorizzazione in anni 10 dalla data del rilascio;

Vista la nota della società Gial Plast srl prot. n. 6197 del 23 maggio 2019, con la quale la società chiede - *in base a quanto previsto dal D.M. 13 maggio 2009 che modifica il già citato D.M. 8 aprile 2008* - che vengano apportate le conseguenti modifiche e integrazioni all'atto unico n. 18 del 16 giugno 2009, che si concretizzano sostanzialmente nell'aggiunta delle nuove tipologie di rifiuti che possono essere conferite e nell'abrogazione dei limiti temporali della durata dell'autorizzazione;

Visto il Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 13 maggio 2009 che apporta variazioni al D.M. 8 aprile 2008;

Rilevato che:

- tra le variazioni apportate al D.M. 8 aprile 2008 anzitutto all'art. 1 - *campo di applicazione* - il nuovo D.M. prevede che i rifiuti urbani e assimilati siano conferiti ai

- centri in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico;
- con riferimento alle formalità amministrativo-burocratiche, l'art. 2 sostituisce il termine "**autorizzazione**" con quello più appropriato di "**approvazione**", che non ingenera più alcun dubbio in riferimento alla non necessità di autorizzazione alla gestione rifiuti per i centri di raccolta;
 - anche agli Allegati sono state apportate alcune variazioni, soprattutto in riferimento alle tipologie di rifiuti ammessi nei centri: oltre alle 32 tipologie di rifiuti conferibili ne sono state aggiunte 13;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

l'atto unico n. 18 del 16 giugno 2009, è **modificato e integrato** come segue:

- il termine "**autorizzazione**" viene sostituito con la parola "**approvazione**";
- l'art. 2, comma 1, è annullato, in quanto le vigenti norme in materia, non prevedono limiti temporali alla validità dell'atto di "**approvazione**" del centro di raccolta;
- l'art. 4 – Rifiuti conferibili – è integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:
 - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (provenienti da utenze domestiche) (**codice CER 08 03 18**);
 - imballaggi in materiali compositi (**codice CER 15 01 05**);
 - imballaggi in materiale tessile (**codice CER 15 01 09**);
 - pneumatici fuori uso (sole se conferiti da utenze domestiche) (**codice CER 16 01 03**);
 - filtri olio (**codice CER 16 01 07**);
 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (**codice CER 16 02 16**);
 - gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (**codice CER 16 05 04 codice CER 16 05 05**);
 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione) (**codice CER 17 01 07**);
 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02; e 17 09 03 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (**codice CER 17 09 04**);
 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (**codice CER 20 01 34**);
 - rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (**codice CER 20 01 41**);
 - terra e roccia (**codice CER 20 02 02**);
 - altri rifiuti non biodegradabili (**codice CER 20 02 03**);
- **la voce n. 25 è sostituita dalla seguente** << batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01* 160602*160203* (provenienti da utenze domestiche) (**codice CER 20 01 33***);

Il responsabile SUAP

Dr. Antonio Tenuzzo

Antonio Tenuzzo